

**DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA
PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO**

REGOLAMENTO PROVINCIALE

(Delibera C.P. n. 88/2013 del 19/12/2013)

INDICE

Titolo primo – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e fonti normative

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Programmazione numerica delle autorizzazioni

Titolo secondo – Autorizzazione ed esercizio

Art. 4 – Autorizzazione

Art. 5 – Attività espletate dagli Enti pubblici non economici - Automobile Club

Art. 6 – Requisiti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 7 – Requisito di idoneità professionale

Art. 8 – Responsabilità professionale

Art. 9 – Capacità finanziaria

Art. 10 – Locali

Art. 11 – Sedi secondarie

Art. 12 – Trasferimento del complesso aziendale e modifiche societarie

Art. 13 – Decesso, incapacità fisica o recesso dalla società del titolare dell'autorizzazione

Art. 14 – Inizio attività

Art. 15 – Cessazione dell'attività

Art. 16 – Sospensione dell'attività

Art. 17 – Accesso agli sportelli degli uffici pubblici

Art. 18 – Orario di apertura

Art. 19 – Tariffe

Art. 20 – Registro-giornale

Art. 21 – Ricevute di consegna dei documenti di circolazione dei mezzi di trasporto o dei documenti di abilitazione alla guida

Titolo terzo – Vigilanza e sanzioni

Art. 22 – Vigilanza

Art. 23 – Irregolarità

Art. 24 – Grave abuso

Art. 25 – Esercizio abusivo o non autorizzato dell'attività di consulenza

Art. 26 – Rilascio abusivo di ricevuta

Art. 27 – Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio

Art. 28 – Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Titolo quarto – Disposizioni Transitorie e finali

Art. 29 – Adeguamento normativo e norma di rinvio

Art. 30 – Entrata in vigore

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E FONTI NORMATIVE

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di rilascio delle autorizzazioni e di vigilanza amministrativa nei confronti delle imprese che esercitano l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (di seguito denominate "imprese di consulenza"), attribuite alla Provincia dalla Legge 8 Agosto 1991 n. 264 "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".
 2. La materia è disciplinata, oltre che dalla suddetta Legge, dalle seguenti fonti normative:
 - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e relativo Regolamento di esecuzione e successive modifiche e integrazioni;
 - Legge 4 gennaio 1994 n. 11 "Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la Circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi";
- e • dai seguenti Decreti Ministeriali attuativi della Legge 264/91:
- D.M. 9 novembre 1992 "Definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività";
 - D.M. 9 dicembre 1992 "Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";
 - D.M. 11 novembre 2011 "Individuazione delle caratteristiche e delle regole tecniche di rilascio della ricevuta di consegna dei documenti di circolazione e dei documenti di abilitazione alla guida dei veicoli a motore prevista dall'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264."

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (d'ora in avanti "attività di consulenza") si intende l'effettuazione - a titolo oneroso e per incarico di qualunque soggetto interessato - degli adempimenti riportati nell'elenco di cui alla tabella A della Legge 264/91 (allegato 1), o comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e/o natanti a motore.

2. Rientrano nella definizione di cui al comma 1 anche le attività di certificazione per conto di terzi e gli adempimenti ad esse connessi, se previsti, alla data di entrata in vigore della Legge 264/91, nella licenza per il disbrigo di pratiche automobilistiche rilasciata dal Questore, ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773.
3. L'attività di consulenza può essere esercitata, previa autorizzazione della Provincia, dai seguenti soggetti:
 - imprese individuali;
 - società.

Non sono autorizzabili società semplici, società cooperative e consorzi.

4. Rientrano nel campo di applicazione di cui al comma precedente anche gli uffici in regime di convenzione con l'Automobile Club Ferrara, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 4 gennaio 1994, n. 11.
5. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. 11/94, l'attività di consulenza può altresì essere esercitata dalle autoscuole, limitatamente alle funzioni di assistenza ed alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto. Nello svolgimento della suddetta attività, si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla citata Legge n. 264/91 e del presente Regolamento. L'attività indicata al numero 1) della tabella 3 allegata alla Legge 1 Dicembre 1986, n. 870 (allegato 1) è di esclusiva competenza delle Autoscuole.
6. Ai sensi dell'art. 2. c 1 del D.L. 501/95 convertito nella L. 11/96, sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le attività di consulenza per la circolazione dei mezzi destinati all'autotrasporto di cose per conto di terzi svolte, a titolo gratuito e ad esclusivo servizio delle imprese di autotrasporto, dalle Associazioni di categoria degli autotrasportatori, presenti nei Comitati Provinciali ed aderenti alle Associazioni nazionali presenti nel comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori.
7. Ai sensi dell'art. 14 c. 13 del D.Lgs. n. 99/2004 le disposizioni della L. 264/91 non si applicano all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all'art. 57 del D.Lgs 285/92 e ss.mm.ii.

ART. 3 - PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico, la Provincia definisce con cadenza triennale, sulla base dei criteri di programmazione numerica stabiliti dal D.M. 9 dicembre 1992, il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza, previsto dall'art. 3 della Legge 264/91, compresi gli Uffici dell'Automobile Club. Ferrara a gestione diretta o indiretta.
2. Il programma provinciale di cui al comma 1 sarà articolato secondo le seguenti zone: Zona 1 (Comune di Ferrara), Zona 2 (Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda) e Zona 3 (Comuni di Argenta, Berra, Codigoro, Comacchio, Copparo, Formignana, Goro, Iolanda di Savoia, Lagosanto, Masi torello,

Massafiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Portomaggiore, Ostellato, Ro, Tresigallo e Voghiera).

3. Il numero delle autorizzazioni rilasciabili complessivamente nell'arco del triennio potrà subire variazioni in eccesso o in difetto in seguito a verifica triennale del numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia, effettuata sulla base dei dati forniti dall'ACI, dalla Motorizzazione Civile o dall'Istat.
4. Potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni agli interessati che presentino la relativa istanza, purché in possesso dei requisiti necessari, solamente nel caso in cui il numero delle autorizzazioni esistenti sia inferiore al rapporto: veicoli circolanti immatricolati/2.400, per ciascuna delle zone individuate dal comma 2.

TITOLO SECONDO

AUTORIZZAZIONE ED ESERCIZIO

ART. 4 - AUTORIZZAZIONE

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza, il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante di società in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 6, deve presentare regolare istanza in carta resa legale.
2. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" nella domanda viene dichiarato quanto segue:
 - a) le generalità e il possesso dei requisiti soggettivi e professionali da parte del soggetto richiedente e, se il caso sussiste, della persona diversa dal richiedente preposta a dirigere l'attività;
 - b) i dati relativi all'impresa;
 - c) i dati relativi alla società (se il caso ricorre);
 - d) il titolo giuridico di disponibilità dei locali e le caratteristiche degli stessi, il numero del certificato di abitabilità/agibilità (se presente);
 - e) i dati personali, i requisiti di onorabilità e la tipologia del rapporto di lavoro del personale.
3. All'istanza va inoltre allegata la seguente documentazione:
 - a) attestazione di capacità finanziaria di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
 - b) eventuale dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso dei requisiti di cui al successivo art. 6 da parte dei soci amministratori di società;
 - c) planimetria dei locali in scala almeno 1:100, tale che risultino corrette ed evidenti la suddivisione dei locali (ufficio, archivio se separato, bagno e antibagno) e le singole superfici, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante;
 - d) documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
 - e) se non disponibile l'abitabilità/agibilità, asseverazione di un tecnico abilitato, attestante che la destinazione d'uso dei locali adibiti all'attività di consulenza è compatibile con il titolo edificatorio e che i locali sono conformi alle vigenti norme

- stabilite dalle leggi e dai regolamenti in materia edilizia, urbanistica, di igiene e sicurezza e alle prescrizioni derivanti dall'attività di consulenza;
- f) copia semplice dell'Atto Costitutivo e dello Statuto (quest'ultimo se presente) per le società;
 - g) nel caso di soggetto, preposto a dirigere l'attività della sede principale o secondaria, che svolga contemporaneamente attività lavorativa presso altro datore di lavoro, assenso o nulla osta di quest'ultimo all'effettuazione dell'attività di consulenza;
 - h) copia dell'eventuale atto di convenzione con l'Automobile Club;
 - i) attestato di versamento a favore della Provincia per oneri di istruttoria, spese di sopralluogo e imposte di bollo.
4. I requisiti soggettivi e la documentazione antimafia saranno verificati d'ufficio nel rispetto della vigente normativa.
5. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.
6. L'autorizzazione va affissa in modo visibile presso i locali dell'impresa. Il caso contrario costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 23.

ART. 5 - ATTIVITA' ESPLETATA DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI – AUTOMOBILE CLUB

1. L'attività di consulenza esercitata direttamente dall'Automobile Club Ferrara ovvero dagli uffici in regime di convenzione con l'Automobile Club Ferrara (delegazioni indirette) istituiti successivamente alla data del 5 Settembre 1991, è soggetta all'autorizzazione prevista dalla L. 264/1991.
2. La domanda a nome dell'Automobile Club Ferrara deve indicare:
- a. per l'esercizio diretto: la persona responsabile cui sarà affidato l'ufficio nel quale verrà esercitata l'attività;
 - b. per l'esercizio a mezzo ufficio in regime di convenzione: l'impresa cui si intende affidare l'esercizio dell'attività, con il nominativo della persona designata quale responsabile professionale.
3. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni, su richiesta dell'Automobile Club Ferrara, direttamente a tale Ente e in relazione agli Uffici dallo stesso specificatamente indicati nella richiesta, purché i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della L. 264/91, nonché dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della medesima. All'Automobile Club Ferrara si applica l'art. 9 della L. 264/91.
4. Le autorizzazioni rilasciate ai predetti uffici vengono revocate qualora il titolare del rapporto di convenzione venga a perdere i requisiti previsti dall'art. 3 della L. 264/91 e non sia sostituito dall'Automobile Club Ferrara entro il termine di novanta giorni.
5. E' fatto comunque obbligo all'Automobile Club Ferrara di comunicare alla Provincia, entro trenta giorni, la costituzione e/o l'estinzione di ogni delegazione diretta, nonché di ogni rapporto di convenzione con imprese autorizzate ai sensi dell'art. 3 della L. 264/91. Le

autorizzazioni decadono qualora venga meno il rapporto di convenzione tra le predette imprese e l'Automobile Club Ferrara.

6. Il mancato rispetto dei termini di cui al precedente comma costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 23.
7. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club Ferrara possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dello stesso (art. 2 comma 4 L. 11/94).

ART. 6 - REQUISITI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare dell'impresa che intenda ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo precedente deve possedere i requisiti soggettivi elencati all'art. 3 comma 1 lettere a), b), c), d) e) della Legge 264/ 91, ovvero:
 - a) essere cittadino italiano residente in Italia, o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Europea stabilito in Italia, o cittadino extracomunitario munito di regolare permesso di soggiorno e residente in Italia;
 - b) avere raggiunto la maggiore età;
 - c) non avere riportato condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l'amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena di reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione
 - d) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
 - e) non essere stato interdetto o inabilitato.
2. In caso di società, i requisiti devono essere posseduti: da tutti i soci per le società di persone; dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società.
3. La validità dell'autorizzazione è subordinata al permanere dei requisiti di legge di cui al presente articolo e agli articoli 7 e 9 del presente Regolamento, il cui venir meno deve essere comunicato alla Provincia entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.
4. La perdita di uno o più dei requisiti indicati nel presente articolo e negli articoli 7 e 9 del presente Regolamento e la mancata comunicazione di cui al comma precedente costituiscono grave abuso ai sensi e per gli effetti del successivo art. 24.

ART. 7 - REQUISITO D'IDONEITÀ PROFESSIONALE

1. Per intraprendere l'esercizio dell'attività di consulenza è necessario il possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 3 comma 1 lettera f) della Legge 264/91, da parte del titolare, in caso di impresa individuale, e da parte di almeno uno dei soggetti di cui all'art. 6 comma 2 del presente Regolamento, in caso di società.

2. Sono tenuti a conseguire l'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza anche coloro che:
 - a) subentrano nella direzione dell'attività per decesso o per sopravvenuta incapacità fisica di uno dei soggetti di cui all'art. 6 commi 1 e 2 del presente Regolamento;
 - b) intendano avviare nuove imprese di consulenza qualora, pur avendo intrapreso l'esercizio dell'attività di consulenza anteriormente al 05.09.1991 (e pertanto, con conversione della licenza rilasciata dalla Questura in autorizzazione provinciale) non abbiano diritto ad ottenere un attestato in esenzione ai sensi dell'art. 10 c. 2 della Legge 264/91.
3. Il responsabile professionale può ricoprire tale posizione esclusivamente per una singola sede adibita all'esercizio dell'attività di consulenza. Il caso contrario costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del presente Regolamento.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, nel caso di società, sul socio in possesso dell'attestato di idoneità professionale.
2. In caso di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3, della L. 264/91 come modificata dalla L. 11/94, la responsabilità professionale grava sull'avente diritto alla conversione della licenza rilasciata dalla Questura.
3. In caso di attività esercitata in via transitoria, ai sensi dell'art. 4 della L. 11/94 e dell'art. 13 del presente Regolamento, la responsabilità professionale ricade sugli aventi diritto.

ART. 9 - CAPACITÀ FINANZIARIA

1. Al fine di dimostrare di possedere adeguata capacità finanziaria, i soggetti che intendano intraprendere l'attività di consulenza devono presentare la relativa attestazione, di importo pari ad almeno € 51.645,69, anche frazionabile tra più istituti di credito e/o società finanziarie, effettuata secondo lo schema di cui al D.M. 9.11.92, rilasciata, nelle varie forme tecniche, da aziende ed istituti di credito o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,49.
2. La dimostrazione del requisito di capacità finanziaria è richiesta anche nei casi di rilascio di nuova autorizzazione per trasferimento del complesso aziendale, o in qualunque ipotesi di variazione della titolarità dell'azienda di cui al successivo articolo 12.

ART. 10 - LOCALI

1. L'attività di consulenza può essere svolta unicamente nei locali espressamente autorizzati; non sono pertanto ammesse sedi o recapiti diversi, anche se nella disponibilità del medesimo titolare. I locali riconosciuti idonei dalla Provincia devono essere adibiti esclusivamente ai

compiti ed agli adempimenti elencati nella tabella A allegata alla Legge 264/91 (allegato 1) e ai servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.

2. I locali devono essere agibili, avere destinazione d'uso compatibile con l'attività di consulenza, altezza minima prevista dal Regolamento Edilizio del Comune in cui sono situati e comprendere, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 9.11.92:
 - a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq. di superficie complessiva, con non meno di 20 mq utilizzabili per il primo, se posti in ambienti diversi; L'ufficio e l'archivio devono essere adiacenti;
 - b) servizi igienici, illuminati ed aerati, composti da bagno e antibagno.
3. L'ufficio dovrà avere ingresso autonomo ed essere aerato, illuminato e dotato di un arredamento atto a consentire un agevole stazionamento del pubblico.
4. Nel caso in cui l'impresa che esercita l'attività di consulenza posseda anche l'autorizzazione ad esercitare l'attività di autoscuola o di scuola nautica, l'ingresso e l'ufficio di segreteria adibiti al ricevimento del pubblico e degli incarichi possono essere condivisi, ferma restando l'esistenza separata dell'aula in cui sostenere le lezioni di teoria per l'autoscuola e la scuola nautica.
5. Qualora il titolare o legale rappresentante intenda trasferire la sede, deve preventivamente richiedere specifica autorizzazione alla Provincia, che verifica il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
6. La domanda deve contenere:
 - a) i dati anagrafici e il codice fiscale del titolare o del legale rappresentate;
 - b) l'esatta denominazione commerciale e l'ubicazione della vecchia e della nuova sede dell'attività.
7. La domanda deve essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 4 c. 3 lettere c), d) ed e) di cui al presente Regolamento.
8. Il disposto del presente articolo si applica anche alle imprese autorizzate antecedentemente alla data del 05.09.1991 che presentino istanza di trasferimento di sede o di variazione ai sensi del successivo art. 11 .
9. La modifica o il trasferimento dei locali senza autorizzazione, lo svolgimento nei locali autorizzati di attività diverse da quelle indicate al comma 1 e non inerenti la circolazione dei mezzi di trasporto e l'acquisizione di incarichi al di fuori dei locali autorizzati costituiscono irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 23.

ART. 11 - SEDI SECONDARIE

1. Il titolare o legale rappresentate dell'impresa di consulenza che intenda aprire ulteriori sedi deve presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, per ognuna di esse, alla Provincia in cui sono ubicate. Le autorizzazioni all'apertura di sedi secondarie vengono rilasciate nel rispetto della programmazione numerica di cui all'articolo 3.
2. Per ogni sede, ai sensi della circolare ministeriale n. 146 del 20/11/1996, deve essere nominato un preposto abilitato all'esercizio dell'attività di consulenza, che possieda tutti i requisiti morali, soggettivi e professionali di cui agli articoli 6 e 7 del presente Regolamento. Può ricoprire tale carica un socio per le società in nome collettivo, il socio accomandatario per le società in accomandita semplice o per azioni, un amministratore di società oppure un institore ai sensi dell'art. 2203 c.c. ("colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale") inserito stabilmente nell'organico dell'impresa in qualità di socio, dipendente, collaboratore familiare o associato in partecipazione e che non espliciti la propria attività presso altra sede, sia pure facente capo al medesimo titolare di autorizzazione.
3. I locali delle sedi secondarie sono soggetti a quanto disposto dall'articolo 10.
4. Per l'ottenimento dell'autorizzazione all'apertura di sedi secondarie di un'impresa già autorizzata non è richiesta la produzione di ulteriori attestazioni della capacità finanziaria.

ART. 12 - TRASFERIMENTO DEL COMPLESSO AZIENDALE E MODIFICHE SOCIETARIE

1. Qualora intervengano variazioni dei presupposti e delle condizioni sulla cui base è stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'articolo 4, il titolare o legale rappresentante è tenuto a presentare istanza alla Provincia per il rilascio di una nuova autorizzazione, entro trenta giorni dall'accadimento.
2. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare, l'avente causa richiede l'autorizzazione con le modalità di cui all'articolo 4 (allegando inoltre l'atto registrato della variazione intervenuta), in sostituzione del dante causa, che dichiara contemporaneamente di volervi rinunciare. Qualora l'eventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione, deve produrre un'autorizzazione scritta da parte del precedente titolare.
3. La Provincia rilascia, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, una nuova autorizzazione a favore del cessionario e contestualmente revoca la vecchia autorizzazione, che il cedente deve riconsegnare in originale all'Ufficio provinciale competente, insieme alle tessere di riconoscimento di cui al successivo art. 17 comma 2.
4. Fino al rilascio del suddetto provvedimento, la titolarità e la responsabilità professionale dell'impresa di consulenza continuano a gravare sul dante causa.
5. La validità dell'autorizzazione intestata al cedente non potrà comunque superare novanta giorni dalla data dell'atto di cessione d'azienda.

6. Al cedente è consentito unicamente di completare le pratiche relative all'attività di consulenza in sospenso, ma non assumere nuovi incarichi.
7. Il proseguimento dell'attività del cedente senza autorizzazione costituisce esercizio non autorizzato o abusivo della professione ed è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 25 del presente Regolamento.
8. La mancata presentazione della domanda di cui al comma 1 costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del presente Regolamento.
9. L'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci che non siano amministratori o legali rappresentanti, va comunicato alla Provincia allegando copia del verbale di modifica dei patti sociali.
10. Nel caso di variazione da impresa individuale a società e viceversa, trasformazione di forme societarie, e qualsiasi altra variazione anche della sola denominazione dell'impresa, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione con specifico atto integrativo.
11. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, per le comunicazioni delle variazioni di cui al comma 10, costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del presente Regolamento.

ART. 13 - DECESSO, INCAPACITÀ FISICA O RECESSO DALLA SOCIETÀ DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 4 c. 4 della L. 11/94, in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 della citata legge n. 264 del 1991;
2. Ai sensi dell'art. 4 c. 5 della L. 11/94, nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al precedente c. 1, entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale;
3. Rientra nella disciplina di cui al presente articolo anche il caso di recesso dalla società dell'unico socio in possesso dell'attestato di idoneità professionale. In questa ipotesi l'attività di consulenza può essere proseguita, in via eccezionale e provvisoria, per un periodo massimo di novanta giorni.
4. La domanda di prosecuzione provvisoria dell'attività, di cui ai commi precedenti, va inoltrata entro trenta giorni dall'evento, corredata dal certificato di morte o dal certificato medico attestante l'incapacità fisica.

5. La Provincia autorizza la continuazione temporanea dell'attività previa verifica della documentazione prodotta.
6. Il proseguimento dell'attività senza autorizzazione, o scaduti i termini di cui ai commi 1 e 2, senza che venga conseguita l'idoneità professionale, costituisce esercizio non autorizzato o abusivo della professione, ed è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 25 del presente Regolamento.
7. La mancata o tardiva presentazione della domanda di cui al comma 3 costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del presente Regolamento.

ART. 14 - INIZIO ATTIVITÀ

1. L'attività autorizzata ai sensi dell'articolo 4, anche di eventuali sedi secondarie, dovrà essere intrapresa entro un termine di trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione. Il termine può essere prorogato, su richiesta motivata degli interessati, per un periodo comunque non superiore a ulteriori trenta giorni.
2. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1 dovrà essere presentata alla Provincia la documentazione atta ad attestare l'avvenuta denuncia di inizio attività presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Ferrara.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del presente Regolamento.

ART. 15 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 decida di rinunciare all'esercizio dell'attività di consulenza, spontaneamente e incondizionatamente, dovrà inviare apposita comunicazione alla Provincia entro trenta giorni dalla registrazione della cessazione di attività all'ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, allegando il provvedimento originale di autorizzazione e le tessere di riconoscimento di cui al successivo art. 17. Nella nota va dichiarato, altresì, che tutte le pratiche relative all'attività di consulenza sono state espletate e non sussistono incarichi sospesi, oppure che gli incarichi non ancora conclusi sono stati trasferiti ad altra impresa di consulenza autorizzata.
2. Sulla base della suddetta comunicazione la Provincia revoca l'autorizzazione.
3. L'attività dell'impresa di consulenza si intende comunque cessata per decesso o fallimento del titolare in mancanza di eredi o aventi causa, o per scioglimento o fallimento della società o se l'impresa risulta cancellata dal Registro Imprese della C.C.I.A.A.
4. La mancata comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del presente Regolamento.

ART. 16 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

1. Il titolare o legale rappresentante può richiedere la sospensione dell'attività di consulenza, con istanza in carta resa legale, in presenza di gravi e comprovati motivi che provochino la temporanea impossibilità di proseguire nella stessa.
2. La sospensione di validità dell'autorizzazione non potrà comunque superare i sei mesi, eventualmente prorogabili per un massimo di ulteriori sei mesi, su specifica istanza dell'interessato e per gravi e comprovati motivi.
3. L'avvenuta ripresa dell'attività deve costituire oggetto di specifica preventiva comunicazione.
4. Decorso il termine stabilito senza che sia ripresa l'attività, l'autorizzazione viene revocata d'ufficio.
5. La sospensione dell'attività senza il previo ottenimento del prescritto atto dirigenziale costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del presente Regolamento.
6. L'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione costituisce esercizio non autorizzato della professione ed è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 25.

ART. 17 - ACCESSO AGLI SPORTELLI DEGLI UFFICI PUBBLICI

1. Per l'accesso agli sportelli degli uffici pubblici (a titolo indicativo: Ufficio Motorizzazione Civile, competente ufficio della Provincia, ufficio del Pubblico Registro Automobilistico) ai fini del disbrigo delle incombenze relative alle attività di cui all'art 2, le imprese di consulenza possono avvalersi del seguente personale, anche se non in possesso dell'idoneità professionale di cui all'articolo 7:
 - titolare o legale rappresentante;
 - soci abilitati dall'atto costitutivo della società;
 - personale dipendente, assunto con qualsiasi tipo di contratto;
 - collaboratori familiari che prestino in modo continuativo la propria attività lavorativa nell'impresa di consulenza;
 - associati in partecipazione con poteri di rappresentanza;
 - associati in partecipazione con apporto di lavoro nell'impresa di consulenza.
2. Ai fini dell'accesso, i soggetti di cui al comma 1 vengono identificati mediante tessera di riconoscimento, che sostituisce apposita delega da parte del titolare, rilasciata dalla Provincia sulla base di comunicazione avanzata dal titolare o legale rappresentante e corredata per ognuno di essi dalla documentazione di seguito indicata :
 - a) n. 2 foto formato tessera;
 - b) ogni documentazione valida a dimostrare il possesso della qualifica di dipendente o di socio e/o collaboratore familiare;
 - c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atti di notorietà attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1 lett. c), d), e) della L. 264/91.

3. La Provincia accerta d'ufficio i requisiti soggettivi, per verificare l'assenza di motivi ostativi all'insediamento del personale da abilitare all'accesso agli uffici pubblici.
4. Per la disabilitazione all'accesso agli uffici pubblici è necessaria apposita comunicazione alla Provincia e restituzione della tessera di riconoscimento.
5. Ogni variazione del personale dell'impresa, indipendentemente dalle suddette esigenze di accesso agli uffici pubblici, va comunicata alla Provincia entro quindici giorni. Il mancato rispetto di quanto sopra costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del presente Regolamento.

ART. 18 - ORARIO DI APERTURA

1. Al fine di favorire il servizio al pubblico e l'effettuazione della eventuale attività di controllo da parte degli Enti competenti, l'impresa di consulenza deve rendere noto alla Provincia l'orario di apertura al pubblico, da esporre altresì in modo visibile all'interno ed all'esterno dei locali autorizzati.
2. Qualsiasi variazione dell'orario di apertura al pubblico stabilmente praticato va comunicata alla Provincia.
3. Parimenti, l'impresa di consulenza dovrà comunicare alla Provincia il periodo di chiusura per ferie, prima dell'inizio dello stesso.

ART. 19 - TARIFFE

1. L'impresa di consulenza dovrà depositare presso i competenti uffici provinciali, entro quindici giorni dall'inizio dell'attività e ad ogni variazione della stessa, le tariffe massime praticate per ciascuna formalità.
2. Una copia delle tariffe, vistate dalla Provincia, dovrà essere permanentemente affissa in modo visibile al pubblico, presso i locali dell'impresa.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché la mancata applicazione delle tariffe costituiscono irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del presente Regolamento.

ART. 20 - REGISTRO - GIORNALE

1. L'impresa di consulenza è tenuta a redigere e conservare, nella sede di svolgimento dell'attività, un Registro - giornale in cui annotare tutti gli incarichi commissionati, numerato progressivamente in ogni pagina ai sensi dell'art. 2215 c.c.
2. Le annotazioni sul registro-giornale vanno riportate secondo i criteri di cronologia ed immediatezza. Gli incarichi vengono registrati giornalmente nell'ordine in cui sono assunti (art. 2216 c.c.).
3. Nel registro vanno annotati:

- a) il numero progressivo e la data dell'incarico;
 - b) i dati identificativi del committente; nell'ipotesi in cui si tratti di operatore economico (concessionario, rivenditore, ecc), accanto ai suoi dati dovrà essere riportato il nominativo della persona fisica o giuridica per conto della quale l'incarico viene commissionato;;
 - c) i dati identificativi del relativo mezzo di trasporto (numero di targa e/o telaio) o del documento di circolazione o di guida (numero e data di rilascio);
 - d) la natura dell'incarico;
 - e) il tipo di adempimento a cui l'incarico si riferisce;
 - f) la data dell'eventuale rilascio della ricevuta di cui al successivo art. 21.
4. Il Registro - giornale può essere tenuto anche con strumenti informatici ai sensi dell'art. 2215 bis c.c.), nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) e previa comunicazione ai competenti uffici della Provincia.
 5. La mancata annotazione anche di uno solo degli elementi di cui al c. 3, l'annotazione tardiva, le cancellature o gli errori nella tenuta del Registro – giornale, anche con strumenti informatici nonché la mancata comunicazione di cui al comma 4 costituiscono irregolarità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del presente Regolamento.
 6. Il registro è tenuto a disposizione delle autorità competenti per l'effettuazione delle necessarie verifiche.

ART. 21 - RICEVUTE DI CONSEGNA DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO O DEI DOCUMENTI DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA

1. A seguito di consegna, da parte degli utenti, dei documenti di circolazione dei mezzi di trasporto o di abilitazione alla guida, per gli adempimenti di competenza, le imprese di consulenza rilasciano agli stessi una ricevuta conforme ai modelli allegati al Decreto Ministeriale 11 novembre 2011.
2. La ricevuta, che sostituisce a tutti gli effetti i documenti di cui al comma 1, ha validità massima di trenta giorni dalla data del rilascio annotata sul Registro - giornale.
3. Entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta, le imprese di consulenza mettono a disposizione dell'utente l'originale, oppure l'estratto dei documenti emanato dagli uffici pubblici che ne curano il rilascio.
4. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente non può essere rilasciata ulteriore ricevuta né prorogata la precedente.
5. Chiunque rilascia la ricevuta di cui al presente articolo abusivamente o in maniera irregolare, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 26 del presente Regolamento.
6. Il mancato rilascio della ricevuta in occasione del ritiro di uno dei documenti di cui al comma 1 costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del presente Regolamento.

TITOLO TERZO
VIGILANZA E SANZIONI

ART. 22 - VIGILANZA

1. La Provincia esercita funzioni di vigilanza sul rispetto della legislazione vigente e delle norme del presente Regolamento da parte dei soggetti che esercitano attività di consulenza.
2. In particolare la vigilanza opera:
 - a) sulla regolarità dell'esercizio dell'attività;
 - b) sull'osservanza delle tariffe massime;
 - c) sullo svolgimento in forma esclusiva dell'attività di consulenza nei locali sede degli uffici;
 - d) sulla regolarità della tenuta del registro-giornale, ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento;
 - e) sul regolare rilascio all'interessato delle ricevute di cui all'art. 21 del presente Regolamento.
3. L'opera di vigilanza è parimenti diretta alla repressione dell'attività di consulenza "non regolare" o "abusiva" effettuata da soggetti non autorizzati.
4. L'attività di vigilanza viene effettuata:
 - a) qualora pervengano segnalazioni, regolarmente sottoscritte e contenenti le generalità del segnalante, in ordine a presunte irregolarità connesse all'attività delle imprese di consulenza;
 - b) quando emerga, dagli atti d'ufficio, una presunta irregolarità nell'attività;
 - c) quando occorra garantire il rispetto di provvedimenti di diffida, sospensione e/o revoca, posti in atto dalla Provincia;
 - d) a campione, tramite sorteggio, con esclusione delle imprese già controllate nell'anno di riferimento e in quello precedente.
5. La Provincia esercita l'attività di vigilanza tramite:
 - a) propri funzionari, muniti di apposita tessera di riconoscimento;
 - b) il Corpo di Polizia Provinciale, secondo quanto previsto dal proprio Regolamento.
6. Il personale incaricato della vigilanza può accedere a tutti i locali utilizzati per l'attività di consulenza, compiendo gli accertamenti finalizzati alle verifiche previste al comma 2 del presente articolo, mediante, a mero titolo esemplificativo:
 - assunzione di informazioni;
 - effettuazione di rilievi descrittivi e fotografici;
 - esame ed eventuale estrazione di copia del registro – giornale;
 - esame ed eventuale estrazione di copia delle pratiche gestite e dei documenti presi in consegna dall'agenzia, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.
7. L'attività di controllo non soggiace a prescrizioni formali e di norma si conclude con una relazione sommaria in ordine agli esiti del sopralluogo effettuato.

8. All'impresa verrà consegnata copia debitamente datata e sottoscritta di verbale di accesso, contenente elenco dei documenti eventualmente acquisiti in copia nel corso del sopralluogo.
9. Nell'ipotesi in cui siano state riscontrate irregolarità, si provvederà alla formale contestazione delle stesse nei modi e nei termini di legge.
10. Nel caso in cui, nell'espletamento dell'attività regolamentata dal presente articolo, la Provincia riscontri fatti o comportamenti la cui vigilanza spetti ad altri enti o autorità, ad essi verrà data immediata comunicazione, per gli adempimenti di competenza.
11. I controlli sul rispetto della normativa vigente nella materia di che trattasi possono essere effettuati anche dalle forze dell'ordine o da personale ispettivo dei Comuni e di altri Enti. I relativi verbali vengono trasmessi alla Provincia per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

ART. 23 – IRREGOLARITÀ

1. Con il termine irregolarità si intende, oltre a quanto esplicitamente individuato dai precedenti articoli con esclusione di quanto previsto all'articolo 26 per il rilascio abusivo di ricevuta, ogni comportamento o fatto, posto in essere dal titolare o dal legale rappresentate dell'impresa di consulenza nell'ambito dello svolgimento dell'attività di consulenza, che non sia conforme a quanto disposto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
2. L'accertamento di irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza ai sensi dei precedenti articoli comporta l'adozione di provvedimento di diffida, ai sensi dell'art. 9, c. 2 - primo periodo della L. 264/91.
3. In tali ipotesi, a seguito di accertamento della violazione, trova applicazione la seguente procedura prevista dalla legge 241/90:
 - a) comunicazione di avvio procedimento;
 - b) eventuale presentazione di memorie scritte nel termine di 30 giorni decorrenti del ricevimento della comunicazione;
 - c) valutazione degli scritti difensivi da parte della Provincia;
 - d) Adozione del provvedimento di archiviazione (in caso di accoglimento) o dell'atto di diffida (nell'ipotesi di mancato accoglimento) – In entrambi i casi il provvedimento deve essere adottato entro 90 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione degli scritti difensivi.
4. Nell'ipotesi di emanazione di atto di diffida, si provvede, contestualmente, all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. Qualora, a seguito di provvedimento di diffida, non venga rimosso il comportamento o fatto accertato come irregolare, entro il termine assegnato, si configura irregolarità persistente. Non costituisce irregolarità persistente la rilevazione di più irregolarità durante un unico accertamento.
6. Si ha irregolarità ripetuta in caso di recidiva, ossia quando la stessa violazione già accertata viene ripetuta nei tre anni successivi. Non costituisce irregolarità ripetuta la rilevazione di più irregolarità durante un unico accertamento.

7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 si applica, nei confronti dell'impresa di consulenza, la sanzione amministrativa del pagamento della somma prevista dall'art. 9 c. 2 della Legge 264/91 e, contestualmente, la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 per un periodo da uno a sei mesi.
8. Durante il periodo di sospensione, l'impresa non può esercitare l'attività di consulenza. Lo svolgimento dell'attività in tale periodo costituisce esercizio non autorizzato della professione ed è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 25.

ART. 24 - GRAVE ABUSO

L'accertamento di gravi abusi nella gestione dell'attività, così come identificati nel presente Regolamento, con esclusione di quanto previsto all'articolo 26 per il rilascio abusivo di ricevuta, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma prevista dall'art. 9 c. 3 della legge 264/91 e con la revoca dell'autorizzazione, fatta salva l'eventuale responsabilità civile e penale.

ART. 25 - ESERCIZIO ABUSIVO O NON AUTORIZZATO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA

1. Ai sensi dell'art. 9 c. 4 della L. 264/91 e s.m.i. chiunque eserciti l'attività di consulenza senza essere in possesso della prescritta autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma prevista dal comma suddetto.
2. Oltre ad applicare la suddetta sanzione, la Provincia dà comunicazione dell'illecito di cui sopra all'autorità giudiziaria, per la valutazione dell'eventuale concorso con il reato di esercizio abusivo della professione.
3. Commette esercizio abusivo della professione colui che esercita l'attività di consulenza in carenza del requisito di idoneità professionale di cui all'art. 7. Tale illecito è punito ai sensi dell'art. 348 del codice penale.
4. Perché sussista l'illecito di cui al comma precedente, non occorre che l'attività sia svolta in modo continuativo, essendo sufficiente anche il compimento di un solo atto illegale, purché posto in essere a titolo oneroso.

ART. 26 - RILASCIO ABUSIVO DI RICEVUTA

1. Ai sensi del comma 3 primo capoverso dell'art. 92 del Codice della Strada, il rilascio abusivo della ricevuta di cui all'articolo 21 è punito con la sanzione amministrativa ivi indicata. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio l'autorizzazione viene revocata.
2. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma prevista dal comma 3 terzo capoverso dell'art. 92 del Codice della Strada.

ART. 27 - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Tutte le sanzioni previste dal presente Regolamento saranno applicate previa comunicazione agli interessati di avvio del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

ART. 28 – DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. Nell’ipotesi di cui all’art. 26 trova applicazione il disposto dell’art. 194 e seguenti del Codice della Strada;
2. In tutti gli altri casi si applica la procedura di cui alla L. 689/81 e ss.mm.ii.

TITOLO QUARTO DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 29 - ADEGUAMENTO NORMATIVO E NORMA DI RINVIO

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute e vincolanti norme statali, regionali e statutarie. In tal caso, in attesa della formale modificazione del Regolamento stesso, si applica comunque la normativa sovraordinata.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di consulenza.

ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.
2. In pari data e’ abrogato il Regolamento per la disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto approvato con Deliberazione Consiliare n. 44/29248 del 26/04/2006.

ALLEGATO 1

1. Tabella A (art. 1 legge 264/91)

- 1) Consulenza, assistenza ed adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi ai tipi di operazioni di cui alla tabella 3 allegata alla legge 01.12.1986 n. 870 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Consulenza, assistenza ed adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, connessi all'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose o relativi ad iscrizioni, variazioni, cancellazioni e certificazioni connesse all'albo di cui alla legge 06.06.1974 n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3) Consulenza, assistenza ed adempimenti relativi ad istanze, richieste e scritture private inerenti a veicoli, natanti e relativi conducenti, la cui sottoscrizione sia soggetta o meno ad essere autenticata e relativi adempimenti di regolarizzazione fiscale.
- 4) Consulenza, assistenza ed adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi alle formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro automobilistico, secondo le voci di cui all'allegato B al D.L.L. 18.05.1945 n. 399, concernente la tabella degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 5) Consulenza, assistenza ed adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, per conversioni di documenti esteri e militari relativi a veicoli, natanti e relativi conducenti.
- 6) Consulenza, assistenza ed adempimenti compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, comunque imposti da leggi o regolamenti relativi a veicoli, natanti e relativi conducenti.

2. Tabella 3 allegata alla legge 01.12.1986 n. 870

- 1) Esami per conducenti di veicoli a motore.
- 2) Duplicati, certificazioni, ecc. inerenti ai veicoli od ai conducenti.
- 3) Visite e prove di veicoli, prova idraulica per dispositivi di alimentazione a gas.
- 4) Visite e prove speciali di veicoli costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche secondo quanto stabilito dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile.
- 5) Omologazione di veicoli: approvazione di autobus con carrozzeria diversa da quella di tipo omologato.
- 6) Omologazioni parziali: approvazione ed omologazione di dispositivi e di unità tecniche indipendenti.
- 7) Esami per il conseguimento di titoli professionali, di autorizzazioni della navigazione interna; esami per le patenti nautiche; esami di revisione
- 8) Accertamento idoneità tecnica di imprese costruttrici di navi, galleggianti ed imbarcazioni; controllo tecnico delle navi, galleggianti ed imbarcazioni in costruzione.
- 9) Omologazione ed approvazione di imbarcazioni e relativi componenti ed accessori; omologazione di motori marini.

- 10) Visite e prove iniziali, periodiche e straordinarie di motoscafi e imbarcazioni a motore, di navi e galleggianti; visite in corso di costruzione alle navi, galleggianti ed imbarcazioni; controllo sulla produzione di imbarcazioni e di motori omologati.
- 11) Stazzatura di navi e galleggianti, di motoscafi e di imbarcazioni a motore.
- 12) Verifica di motori per motoscafi ed imbarcazioni.
- 13) Certificazioni, duplicati, aggiornamenti e rinnovi relativi alla navigazione.
- 14) Iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri nautici e nelle matricole.
- 15) Domande di rilascio di autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci per ciascuna relazione di traffico e per ciascuna autorizzazione nel caso di "permanenti".
- 16) Rilascio o rinnovo di autorizzazioni per il trasporto di merci per conto di terzi per ciascun veicolo.
- 17) Rilascio e rinnovo licenze per il trasporto di merci in conto proprio per ciascun veicolo.

3. Allegato 3 al D.L.L. 18.06.1945 n. 399

- 1) Prima iscrizione di un autoveicolo (autovettura, autocarri, motocarri ed altri veicoli ad essi assimilati, trattori agricoli) nel P.R.A.
- 2) Rinnovazione dell'iscrizione di un autoveicolo nel P.R.A. in seguito a trasferimento da un'altra provincia o in seguito a rilascio di nuova licenza o autorizzazione alla circolazione.
- 3) Annotazione di trasferimento di proprietà.
- 4) Rettifica dell'iscrizione di proprietà, rettifica dei dati di individuazione degli autoveicoli iscritti e della residenza del proprietario.
- 5) Annotazione della costituzione di una garanzia sul veicolo iscritto.
- 6) Annotazione della cessione, riduzione, restrizione, rinnovo o cancellazione della garanzia, della surrogazione di un terzo dei diritti del creditore garantito e di altre modificazioni nei rapporti aventi per oggetto la garanzia costituita.
- 7) Ispezioni del P.R.A.
- 8) Ispezioni dei titoli e delle note conservate nel fascicolo di inserzione riferentesi ad un solo autoveicolo.